

ISCRIZIONE AL FONDO ESPERO

SILENZIO-ASSENSO

ACCORDO ARAN – OO.SS. del 16 NOVEMBRE 2023

1

A cura della Segreteria Generale, degli Uffici e dei Coordinatori

ISCRIZIONE AL FONDO ESPERO AUTOMATICA – SILENZIO ASSENSO

L'Accordo raggiunto tra Aran e parti sociali prevede che per i lavoratori della scuola assunti dal 1° gennaio 2019 scatterà **l'iscrizione automatica** alla previdenza complementare di categoria (Fondo Espero) dopo **9 mesi dall'assunzione**.

In sede di prima applicazione (art. 5), tutti coloro che **sono stati assunti dopo l'1.9.2019 riceveranno entro il 16.08.2024** apposita informativa per esprimere la volontà di aderire oppure di non aderire al Fondo Espero.

ISCRIZIONE AL FONDO ESPERO AUTOMATICA – SILENZIO ASSENSO

L'informativa è personale ed è consegnata **all'interessato in modo tale che vi sia garanzia della** certezza della data di ricezione.

Dalla data di ricezione il dipendente ha 9 mesi per esercitare la facoltà di non aderire oppure di iscriversi al Fondo Espero.

Se decide di non esprimere nulla, dal primo giorno del mese successivo ai 9 mesi è iscritto automaticamente al **Fondo Espero. Entro 30 giorni dall'iscrizione il** dipendente può comunicare il recesso altrimenti è definitivamente iscritto.

ISCRIZIONE AL FONDO ESPERO AUTOMATICA – SILENZIO ASSENSO

A partire dalle nuove assunzioni del 2024, il lavoratore **al momento dell'assunzione riceverà una dettagliata** informativa dalla propria amministrazione, contenente informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul Fondo Espero, anche mediante il rinvio al sito web del Fondo, sulla possibilità di iscriversi e sul meccanismo del silenzio-assenso.

Nei nove mesi successivi, il lavoratore può iscriversi espressamente o dichiarare che non vuole iscriversi.

Con tale dichiarazione non scatta il meccanismo del silenzio-assenso.

ISCRIZIONE AL FONDO ESPERO AUTOMATICA – SILENZIO ASSENSO

In caso di inerzia, il lavoratore, allo scadere dei nove mesi, risulterà automaticamente iscritto e riceverà una nuova comunicazione dal Fondo Espero **che lo informerà dell'avvenuta iscrizione.**

Entro un mese, dalla comunicazione da parte del **Fondo Espero dell'avvenuta iscrizione**, si potrà esercitare il diritto di recesso.

Solo dopo che sarà trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, **l'iscrizione sarà perfezionata.**

L'iscrizione definitiva ad Espero è senza possibilità di recesso.

DEDUCIBILITA' FISCALE: I contributi versati sono deducibili entro un limite annuo di € 5.164,57.

TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI: per le contribuzione versate l'aliquota fiscale è del 15%, e per ogni anno successivo di adesione al Fondo l'aliquota decresce di 0,3 punti di percentuale l'anno fino ad arrivare al 9% .

TASSAZIONE DEI RENDIMENTI: I rendimenti ottenuti dai fondi pensione sono tassati al 20% anziché al 26% come i rendimenti finanziari

PRIMA DI ISCRIVERMI – la scelta tra i due comparti

Al momento dell'adesione puoi decidere in quale comparto versare i tuoi contributi. La gestione finanziaria prevede che essi siano investiti in strumenti finanziari sulla base della politica d'investimento definita per ciascun comparto.

La scelta del comparto deve essere effettuata a seguito di opportune valutazioni sulla tua situazione lavorativa, sul **tuo patrimonio personale, sull'orizzonte temporale di partecipazione al Fondo** nonché sulle tue aspettative pensionistiche. Ricordati che i rendimenti sono soggetti ad oscillazione e che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri; i risultati devono **essere valutati in un'ottica di lungo periodo.**

Finalità della gestione: L'investimento si pone l'obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito nella **misura del 2% di incremento del valore oltre l'inflazione** in un orizzonte temporale di medio periodo.

Orizzonte temporale: medio.

Grado di rischio: medio

Politica di gestione: il fondo prevede un portafoglio investito in sei mandati gestionali specializzati ed in un mandato di copertura dei rischi di coda. La composizione del portafoglio

evidenzia in media l'investimento nelle seguenti

macroattività finanziarie: 30% in azioni internazionali; 40% in obbligazioni internazionali; 10% in strumenti del mercato monetario e 20% in obbligazioni internazionali con durata breve.

IL COMPARTO GARANZIA ha garanzia di restituzione del capitale.

Finalità della gestione: L'investimento si pone l'obiettivo di replicare la rivalutazione del TFR rispondendo alle esigenze di un associato ormai prossimo alla pensione o avverso al rischio finanziario, che sceglie una garanzia

In caso di mancata scelta, si intende attivata l'opzione COMPARTO CRESCITA. Dopo 12 mesi di permanenza in un comparto è possibile modificarlo.

LE PRESTAZIONI DOPO IL PENSIONAMENTO

Al momento del pensionamento, il Fondo eroga la pensione complementare sia sotto forma di rendita, sia sotto forma di capitale.

- RENDITA;
- 50% CAPITALE E 50% RENDITA;
- 100% CAPITALE (qualora la rendita di Espero sia inferiore all'assegno sociale INPS – per il 2023 pari a € 503,27).

LE PRESTAZIONI DOPO IL PENSIONAMENTO

Espero eroga pensioni complementari al sistema previdenziale pubblico in presenza dei seguenti requisiti:

- **pensione di vecchiaia: cessazione dell'attività, compimento dell'età pensionabile stabilita dall'ente che gestisce la** previdenza pubblica, iscrizione per almeno 5 anni al fondo pensione (qualora non si abbiano i 5 anni di iscrizione è sempre possibile, alla cessazione del rapporto di lavoro, riscattare la posizione accumulata).
- **pensione di anzianità: cessazione dell'attività, almeno 15** anni di partecipazione al fondo pensione (ridotti a 5 nei primi **15 anni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività), un'età** inferiore di non più di 10 anni a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia.

L'ammontare della pensione complementare dipende dai contributi versati negli anni, dai rendimenti maturati nel tempo e dall'età del pensionamento e può essere percepita fino ad un massimo del 50% sotto forma di capitale e per la rimanente parte sotto forma di rendita mensile.

Il lavoratore che non sia in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o quella di anzianità, ha diritto a percepire sotto forma di capitale, quanto accantonato sulla sua posizione.

Analogamente la prestazione può essere percepita sotto forma **di capitale qualora l'importo della pensione maturata nel fondo risultasse inferiore all'assegno sociale.**

Per l'erogazione delle rendite, Fondo Espero ha stipulato una convenzione con Assicurazioni Generali S.p.A. in raggruppamento temporaneo di imprese con INA Assitalia S.p.A.

Le diverse opzioni sono:

- Rendita vitalizia semplice.
- Rendita reversibile.
- Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia.
- Rendita con restituzione del capitale residuo.
- **Rendita con raddoppio dell'importo in caso di perdita dell'autosufficienza.**

RISCATTO INTEGRALE DELLA POSIZIONE

Si può richiedere il riscatto della posizione accumulata se si **cessa l'attività per le seguenti cause:**

- Inabilità, mobilità, fondo esuberi, fallimento e per altre cause indipendenti dalla volontà dalle parti;
- Scadenza del contratto, dimissioni, licenziamento e altre cause dipendenti dalla volontà delle parti;
- Decesso.

TEMPI DI PAGAMENTO DEL FONDO ESPERO E TFR

Si riceveranno 3 PAGAMENTI relativi al RISCATTO:

- 1. Entro 3 mesi dalla richiesta (Dicembre) sarà pagata la parte relativa ai contributi dell'iscritto, alla quota del datore del lavoro e agli interessi maturati;
- 2. Entro 9 mesi dalla cessazione (Giugno) sarà pagata la quota virtuale del TFR (l'INPS conferirà a sua volta al Fondo Espero la quota del 2% rivalutata e il Fondo provvederà a liquidarla all'interessato. L'accantonamento del TFR corrisponde al 6,91% della retribuzione, di cui il 2% conferito al Fondo Espero e il 4,91% conferito all'INPS Gestione ex INPDAP);
- 3. Non prima di 24 mesi dalla cessazione sarà pagata la restante parte del quota TFR del 4,91% e sarà corrisposta la quota rivalutata della buonuscita.
- Se la restante parte del TFR supera € 50.000 lordi, la prima parte (fino a € 50.000) sarà pagata dopo 1 anno, la seconda parte (saldo) sarà pagata l'anno successivo.

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

Come detto si tratta di una pensione RITA per disoccupati, o meglio, per inoccupati al momento della richiesta al proprio fondo pensione ed è possibile richiedere la RITA non oltre:

- 5 anni prima della maturazione del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza;
- 10 anni prima del pensionamento di vecchiaia in caso di inoccupazione da almeno 24 mesi.

Si ha facoltà di chiedere che la prestazione sia erogata, in tutto o in parte, in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Tale prestazione è tassata con aliquota agevolata al 15%.